



# CITTA' DI ROSOLINA

## PROVINCIA DI ROVIGO

Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24  
Codice Fiscale 8100458.029.6  
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426 340193 – Telefax 0426 664285  
Partita IVA 0068979.029.3



### Registro Ordinanze n° 08 / 2017

## OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.105 del D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale del Veneto n° 33 del 04.11.2002 "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo*" e ss.mm.ii.;

**VISTI** il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima);

**VISTO** il D. Lgs. 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 31.03.1998 n° 114;

**VISTA** la L.R. Veneto n° 10 del 06.04.2001;

**VISTA** la Legge 05.02.1992 n°104 relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTA** la Legge 04.12.1993 n° 494 "*Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 05.10.1993 n.° 400*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 23.12.1996 n° 647 con oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21.10.1996 n° 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei*";

**VISTO** l'art. 1 commi 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 della legge 27.12.2006 n° 296 (*legge finanziaria 2007*);

**VISTA** la L.R. Veneto n° 60 del 28.12.1993 ed in particolar modo l'art. 18bis;

**VISTO** l'allegato A alla D.G.R. Veneto n° 500 del 19.04.2016;

**VISTO** la nota della Regione Veneto datata 22.03.2017 prot. 115612 – Unità Organizzativa Forestale Ovest, acquisita al protocollo comunale con nn° 6622 e 6699 in data 22.03.2017;

**VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 26 del 30.04.2015 con oggetto "Ordinanza di sicurezza balneare";

**RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Rosolina;

### ORDINA:

#### Art. 1 Disposizioni generali

1.1 **La stagione balneare 2017 si differenzia in:**

- **bassa stagione** – dal 01.06.2017 al 14.06.2017 e dal 28.08.2017 al 03.09.2017
- **alta stagione** – dal 15.06.2017 al 27.08.2017

1.2 Nella **bassa stagione** il servizio di salvataggio, presso l'arenile con finalità turistico-ricreativa in concessione, deve essere attivo **tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00**, con eventuale pausa per recupero psico-fisico dalle ore 12.30 alle ore 14.00 (e nel rispetto delle modalità previste dal successivo punto 4.1);

1.3 Nel periodo di **alta stagione** il servizio di salvataggio, presso l'arenile con finalità turistico-ricreativa in concessione, deve essere attivo **tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.00**, con eventuale pausa per recupero psico-fisico dalle ore 12.30 alle ore 14.00 (e nel rispetto delle modalità previste dal successivo punto 4.1);

- 1.4 Nel periodo compreso fra il 04.09.2017 ed il 31.05.2018, qualora non venga assicurato il servizio di salvataggio, la struttura resterà aperta soltanto per l'elioterapia, e si dovrà:
- esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti, redatto in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco), con la seguente dicitura “**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”;
  - esporre la bandiera rossa di cui all'art. 4.2 della presente ordinanza;
  - adottare tutte le altre procedure previste dal successivo art. 4.2.”
- 1.5 Nelle spiagge libere il servizio di salvamento non è garantito;
- 1.6 Nell'arenile in cui non è garantito il servizio di salvamento l'avente titolo (per il Comune di Rosolina da individuarsi nel Settore VI° Ufficio Manutenzione e Patrimonio – Ecologia e Ambiente) ne darà immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvederà, contemporaneamente ad apporre sul relativo arenile adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco), con la seguente dicitura “**ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”.
- 1.7 E' in ogni caso onere del concessionario adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, al fine di garantire la massima tutela ed incolumità degli utenti.

### **Art. 2 Prescrizioni sull'uso delle spiagge**

Sul litorale del Comune di Rosolina E' VIETATO:

- 2.1 Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggiorlocazione e alle operazioni di assistenza e salvataggio. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.2 Lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.3 Nell'arenile di libero transito, costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di mt 5,00 di profondità, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o teli mare o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria, al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.4 Campeggiare. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alla pulizia delle spiagge, al rifornimento degli esercizi insistenti sull'arenile e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 3.5. Il presente divieto deve considerarsi esteso ai tratti di arenile demaniale immediatamente adiacenti alle spiagge, non specificatamente destinati a parcheggio e rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.6 Praticare qualsiasi tipo di gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) qualora questo possa arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Tali giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.7 Fare uso di radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei rimanenti orari di apertura dello stabilimento balneare/struttura balneare è ammesso l'uso dei sopra citati apparecchi a condizione che non sia tenuto alto il volume e che non si arrechi disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.8 Esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc...), organizzare giochi, manifestazioni ricreative, spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione/nulla osta/pareri degli uffici comunali e/o di altri enti competenti, ove previsti dalla normativa vigente. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.9 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.10 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, in carenza delle prescritte autorizzazioni. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.11 Effettuare pubblicità sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti o lancio degli stessi, anche con mezzi aerei, ad eccezione della diretta

informazione dei servizi attinenti lo stabilimento balneare/struttura balneare all'interno dello stesso. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.

- 2.12 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualunque scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.13 Tuffarsi dai pennelli e/o dalle scogliere limitrofi antistanti le spiagge. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.
- 2.14 Lanciare lanterne cinesi. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.

#### **Art. 2 bis Prescrizioni per l'accesso alle spiagge con animali**

- 2 bis.1 Sull'arenile è vietato l'accesso degli animali ad eccezione dei cani e degli altri animali d'affezione, il cui accesso è disciplinato dalla L.R. Veneto n° 60 del 28.12.1993 ed in particolare modo dall'art. 18bis e dalla successiva D.G.R. Veneto n° 500 del 19.04.2016;
- 2 bis.2 Nel Comune di Rosolina è stata individuata, a sud dell'arenile di Rosolina Mare (**VEDI PLANIMETRIE 4, 5**), un'area pari a circa **48.931 mq** (corrispondente ad un **fronte mare di m 600**) in cui è consentito il libero accesso e la permanenza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, segnalata da apposita cartellonistica multilingue e dotata di appositi cestini per i rifiuti. Su tale tratto di arenile il servizio di salvamento NON è garantito;
- 2 bis.3 I fruitori delle aree demaniali marittime di cui al punto precedente devono avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano, ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. A tutela della salute dei propri animali e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che i cani siano stati sottoposti alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare. Il cane deve essere, inoltre, munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente. Fuori dall'area di permanenza degli animali di affezione, il cane deve essere condotto sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi aperti al pubblico. Inoltre, nei limiti del possibile, il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore;
- 2 bis.4 Per il benessere dell'animale i conduttori devono avere con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio e, nel caso di stazionamento prolungato, di un ombrellone per dare ombra agli animali. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare. La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane;
- 2 bis.5 Il conduttore del cane deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (*art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali*), nonché essere dotato di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore del cane deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei preposti contenitori. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare;
- 2 bis.6 I concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina (**VEDI PLANIMETRIE 1, 2, 3, 6 – area complessiva 21.798 mq – fronte mare 297 m**), abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, oltre a predisporre adeguati dispositivi di comunicazione (*rif.: punto 3.1ter della presente ordinanza*), devono osservare anche quanto disposto da eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti;
- 2 bis.7 Fermo restando che la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del suo proprietario, i concessionari e i gestori delle spiagge di cui al punto precedente sono tenuti ad attrezzare l'area con:
- idonea cartellonistica multilingue nei termini di legge;
  - adeguati cestini di rifiuti per lo smaltimento delle deiezioni degli animali, nonché distributore di paletta e sacchetti;
  - idonei spazi che consentano agli animali ospitati di ripararsi all'ombra, in qualunque momento, ed

accedere ad una propria ciotola d'acqua;

- un servizio di doccia ad uso esclusivo degli animali;

inoltre i concessionari devono garantire periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia;

2 bis.8 I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario del cane ospitato in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo di uno specchio acqueo ad uso pubblico dedicato è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. È revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale italiano ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero. Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue. A tutela della salute dei cani e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che il conduttore del cane assicuri il concessionario e rechi con se i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare;

2 bis.9 Il concessionario definisce le regole affinché il conduttore del cane o di altri animali d'affezione debba assicurare che:

- la conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50
- il conduttore del cane deve portare con se una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (*art. 3b - Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali*);
- il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;
- le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare;

2 bis.10 Il concessionario vigilerà nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorità preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. È consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare;

### **Art. 3 Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari/strutture balneari**

3.0 Fermo restando la libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, al fine di tutelare la quiete pubblica, anche con riferimento alle limitazioni inerenti l'inquinamento acustico, attesa la prossimità agli stabilimenti di campeggi ed altre strutture ricettive, gli stabilimenti balneari / le strutture balneari possono essere aperti al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 21.00 (nel rispetto del piano acustico vigente).

**Il servizio di salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità disposte dagli artt. 1 e 4 della presente ordinanza sindacale;**

**Nel periodo della giornata in cui non è obbligatorio garantire il servizio di salvataggio** i titolari/gestori degli stabilimenti balneari/strutture balneari, possono disporre la sospensione del servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti, di cui all'art. 4.1 della presente ordinanza sindacale, **previa esposizione della bandiera** di cui all'art. 4.2 della medesima ordinanza e con l'obbligo di attivare, nei termini di cui al predetto articolo, apposito avviso verbale (da ripetersi più volte ed almeno ogni 30 minuti) mediante megafono o altoparlante, indicante la sospensione del servizio di salvataggio, in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco).

Ai titolari ed ai gestori degli stabilimenti balneari/strutture balneari insistenti sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina è **consentito il prolungamento dell'orario di apertura** secondo il seguente schema:

- **per 50 giorni** non consecutivi senza intrattenimento musicale per attività ludico ricreative o culturali **sino alle ore 24.00** (*da comunicare al Comune di Rosolina – Ufficio attività produttive ed al Comando di Polizia Locale, prima dell'evento, a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo.comune.rosolina@pec.tuni.it*);
- **per 7 giorni**, più specificatamente nelle serate del **24 giugno, del 6, 22 e 27 luglio, del 12, 15 e 24 agosto 2017** anche con intrattenimento musicale (nel rispetto del piano acustico vigente) per attività ludico ricreative o culturali **sino alle ore 24.00** (*da comunicare al Comune di Rosolina – Ufficio attività produttive ed al Comando di Polizia Locale, prima dell'evento, a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo.comune.rosolina@pec.tuni.it*);

- **per 2 giorni**, più specificatamente in occasione di **FERRAGOSTO** nella serata **del 14 agosto 2017** e della **NOTTE BIANCA** nella serata **del 19 agosto 2017**, anche con intrattenimento musicale (nel rispetto del piano acustico vigente) **sino alle ore 2.00**.

In tali date, in cui è consentito il prolungamento dell'orario di apertura, i titolari/gestori degli stabilimenti balneari/strutture balneari, possono disporre la sospensione del servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti, di cui all'art. 4.1 della presente ordinanza sindacale, previa esposizione della bandiera di cui all'art. 4.2 della medesima ordinanza e con l'obbligo di attivare, nei termini di cui al predetto articolo, apposito avviso verbale (da ripetersi più volte ed almeno ogni 30 minuti) mediante megafono o altoparlante, indicante la sospensione del servizio di salvataggio, in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco).

Nei casi di superamento dell'orario di chiusura per due volte sarà inibito, per i 15 giorni successivi, il prolungamento, anche se già calendarizzato, oltre ad incorrere nell'eventualità della chiusura anche nella fascia oraria diurna. Il Comune di Rosolina si riserva comunque, in ogni momento, di inibire la prosecuzione delle aperture per ragioni di ordine e sicurezza pubblica con un preavviso di almeno 24 ore, salvo l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

Rimane a carico dei titolari e dei gestori delle concessioni demaniali marittime insistenti sull'arenile demaniale marittimo del Comune di Rosolina il rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nella presente ordinanza sindacale, nonché l'individuazione, l'adozione e la predisposizione di tutti i sistemi, procedure e controlli atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e ciò anche in adempimento alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che prevedono specifiche autorizzazioni e deroghe per le attività da svolgersi nelle giornate di cui sopra.**

**Si dispone inoltre che per lo svolgimento di tutte le attività di intrattenimento musicale, i titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari insistenti sull'arenile demaniale sono tenuti a presentare dichiarazione di impegno alla taratura degli amplificatori, al fine di contenere i livelli sonori entro i limiti di deroga rumori per le zone di classe I (arenile di Rosolina Mare) di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.**

**Qualora l'amministrazione comunale, sia su esposto di terzi sia per rilievi d'ufficio, dovesse accertare il superamento dei livelli sonori consentiti, oltre alle sanzioni di legge a carico del trasgressore verranno addebitate al medesimo anche le spese sostenute dalla P.A. per l'accertamento tecnico in argomento; l'amministrazione si riserva altresì, in caso di esito negativo, di addebitare dette spese al denunciante.**

#### **I concessionari di stabilimenti balneari/strutture balneari devono:**

- 3.1 Esporre in luoghi ben visibili agli utenti le tariffe (espresse in Euro) conformi all'ultima regolare comunicazione presentata al Comune applicate per i servizi resi, copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera (con particolare riferimento ai numeri di emergenza numero Blu 1530), dell'emergenza sanitaria, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, ecc.... Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco).
- 3.1bis Predisporre, nel caso di divieto di accesso ai cani accompagnati ed altri animali di affezione, idonea cartellonistica (anche multilingue) atta a segnalare compiutamente tale limitazione (fatto salvo per le eccezioni previste dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo i cani per non vedenti).
- 3.2ter Predisporre, nel caso in cui sia consentito l'accesso, adeguata cartellonistica informativa (anche con l'ausilio di dispositivi multilingue) affinché i conduttori di cani e di altri animali di affezione siano resi edotti in merito a tutti gli obblighi che ne derivano a loro carico dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza;
- 3.2 Il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale rilasciata dall'amministrazione comunale, dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia nelle aree avute in concessione. Tutti i materiali di rifiuto dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi e smaltiti correttamente secondo le norme di legge o le eventuali convenzioni attivate con il Comune.
- 3.3 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap, con la predisposizione di appositi percorsi perpendicolari alla battigia opportunamente segnalati, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, in conformità a quanto disposto dalla normativa

vigente in materia, al fine di consentire ai soggetti portatori di handicap il raggiungimento di tutti i servizi resi dallo stabilimento balneare/struttura balneare nonché la battigia.

- 3.4 Nella fascia oraria fra la chiusura dello stabilimento balneare/struttura balneare e l'apertura del giorno successivo, è fatto altresì divieto di utilizzo delle attrezzature dei singoli stabilimenti/strutture, salvo consenso del concessionario. In tale caso il concessionario assume l'obbligo di predisporre e garantire tutti i presidi volti alla sicurezza dell'utenza e l'amministrazione comunale rimane sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare a persone, cose o animali.
- 3.5 E' fatto divieto ai concessionari di procedere al rifornimento, a mezzo di veicoli a motore, ai propri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e comunque all'uso di ogni mezzo a motore per qualsiasi attività, nella fascia oraria di apertura dello stabilimento balneare/struttura balneare. E' inoltre fatto divieto di transito ai mezzi di pulizia dell'arenile nella fascia oraria sopra citata. Qualora si verificassero eventi naturali e/o straordinari aventi il carattere della eccezionalità, il concessionario è esonerato dal presente divieto, a condizione che egli predisponga idonee misure di sicurezza a tutela delle persone presenti nel litorale e rimanendo in ogni caso sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare a persone, cose o animali.
- 3.6 I concessionari dovranno segnalare immediatamente all'Autorità Marittima e di Polizia Locale la sospetta presenza di ordigni esplosivi o di corpi estranei. Dovrà parimenti essere segnalata la presenza in mare o sulla spiaggia, di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari/strutture balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli.
- 3.7 Il personale degli stabilimenti balneari/strutture balneari dovrà curare la chiusura degli ombrelloni in presenza di vento forte ed adottare, in caso di avverse condizioni meteorologiche, ogni ulteriore provvedimento per salvaguardare l'incolumità dei bagnanti.
- 3.8 Ogni stabilimento balneare/struttura balneare dovrà essere dotato di megafono manuale o fisso, allo scopo di consentire la divulgazione di notizie di pubblico interesse e/o appelli di cerca persone atti a raggiungere l'utenza balneare presente nell'ambito dello stabilimento/struttura di che trattasi; si dovrà inoltre porre particolare attenzione alla sorveglianza dei bambini presenti nell'ambito dello stabilimento/struttura.
- 3.9 I titolari / gestori delle concessioni riguardanti stabilimenti balneari/strutture balneari devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

#### **Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari/strutture balneari**

- 3.10 Oltre a quanto previsto nel precedente punto 3.1, i concessionari sono tenuti ad esporre in originale la concessione demaniale marittima ovvero copia conforme all'originale e, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio, l'autorizzazione sanitaria, nonché ogni altro parere / nulla osta / autorizzazione / titolo abilitativo da parte delle competenti Autorità, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
- 3.11 Ogni stabilimento balneare/struttura balneare deve essere dotato di idonea sistemazione antincendio, eventuali piani di evacuazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- 3.12 I locali adibiti a pronto soccorso devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto dal vigente strumento urbanistico. In detti locali dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di pronto soccorso prescritto nella presente ordinanza.
- 3.13 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale o essere dotati di idoneo sistema di smaltimento, autorizzato secondo le norme di legge e di regolamento comunale vigente.
- 3.14 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- 3.15 Oltre a quanto già previsto dall'art. 3.3 della presente ordinanza sindacale, i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n° 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione. Analoga segnalazione dovrà indicare i parcheggi riservati, sulla base della normativa vigente, ai portatori di handicap.
- 3.16 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con la esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

#### **Art. 4 Disciplina sulla sicurezza delle aree in concessione per stabilimenti balneari/strutture balneari**

4.1 Il servizio di salvataggio **deve essere garantito**, secondo le modalità previste dal presente articolo, nella fascia oraria compresa **tra le ore 10.00 e le ore 18.00 in bassa stagione e tra le ore 9.30 e le ore 19.00 in alta stagione** (consentendo, in ambo i casi, una eventuale pausa per recupero psico-fisico dalle ore 12.30 alle ore 14.00).

**Nel periodo della giornata in cui non è obbligatorio garantire il servizio di salvataggio è consentita l'apertura per elioterapia** e, pertanto, i titolari/gestori degli stabilimenti balneari/strutture balneari, possono disporre la sospensione del servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti, **previa esposizione della bandiera** di cui all'art. 4.2 della presente ordinanza e con l'obbligo di attivare, nei termini di cui al predetto articolo, apposito avviso verbale (da ripetersi più volte ed almeno ogni 30 minuti) mediante megafono o altoparlante, indicante la sospensione del servizio di salvataggio, in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco).

I titolari di stabilimenti balneari / strutture balneari devono organizzare e garantire un efficiente servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti abilitato al salvataggio in mare dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, che stazioni nella postazione di cui al successivo punto 4.2, il cui raggio d'azione (dalla propria torretta) sia pari a 77,50 metri (di fronte mare) con una tolleranza max del 10%, e nel rispetto di ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. I concessionari limitrofi sono autorizzati a consorzarsi al fine di garantire il servizio di salvataggio, garantendo comunque un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti abilitato al salvataggio in mare dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, che stazioni nella postazione di cui al successivo punto 4.2, il cui raggio d'azione sia pari a 77,50 metri (di fronte mare anche non afferenti alla propria concessione) con una tolleranza max del 10%, e nel rispetto di ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. I bagnini di salvataggio o gli assistenti bagnanti dovranno indossare una maglietta rossa con la scritta "**SALVATAGGIO o BAGNINO o RESCUE**", essere dotati di un fischietto e, facoltativamente, di un dispositivo di salvataggio tipo "RESCUE CAN". Il bagnino di salvataggio o l'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato, e deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto 4.2 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. **Ove dovessero verificarsi ripetute violazioni delle norme relative alla disciplina di tale servizio, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità penali, l'autorità competente potrà procedere alla decadenza della concessione secondo l'art. 47 lett. f) del codice della navigazione.** E' consentita la sospensione del servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti di cui al presente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le 14.00 (per il recupero psico-fisico degli addetti) **previa esposizione della bandiera di cui al successivo articolo 4.2 e con l'obbligo di attivare, nei termini di cui al predetto articolo, apposito avviso verbale mediante megafono o altoparlante, indicante la sospensione del servizio di salvataggio, in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco).**

I titolari di stabilimenti balneari / strutture balneari sono, inoltre, tenuti a GARANTIRE un adeguato servizio di primo soccorso.

4.2 Qualora lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, presso ogni postazione, **individuata da una torretta di avvistamento** – da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile – e comunque tra la prima fila di ombrelloni e la battaglia, deve essere posizionato un apposito pennone, ben visibile, sul quale dovrà essere issata **n° 1 BANDIERA ROSSA** il cui significato sarà il seguente:

**n° 1 BANDIERA ROSSA:** "Mancanza dell'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, l'attività di locazione/noleggio di acquascooter e similari, mosconi pedalò ed esercizio di attività di tipo idrosciatorio (sci nautico, traino banana, paracadute ascensionale e similari) è **sospesa**, mentre per le attività con l'uso di mezzi muniti di vela ne viene sconsigliato l'utilizzo - Si consiglia la chiusura degli ombrelloni - La balneazione è pericolosa, chi si avventura in mare lo fa a suo rischio e pericolo". Tale avviso deve essere ripetuto più volte ed almeno ogni 30 (trenta) minuti anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue (e comunque in italiano, inglese, tedesco).

**La bandiera deve essere issata a cura dell'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio** quando richiesto nell'ordine dei seguenti enti/soggetti:

- Autorità Marittima;
- Amministrazione Comunale (Polizia Locale);
- Responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio (ove istituito);
- Titolare della concessione e suo datore di lavoro.

4.3 Presso ogni postazione devono inoltre essere permanentemente disponibili:

- un binocolo;
- cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso: guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura piccola), cerotti per sutura, n° 2 lacci emostatici, n° 1 pallone ambu, n° 2 mascherine per respirazione bocca a bocca;
- un'imbarcazione a remi, con scafo dipinto di rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su ciascun lato e con lettere bianche di adeguate dimensioni la scritta "SALVATAGGIO", dotata di salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, di un'ancora e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in nessun caso destinata ad altri usi.

4.4 Ogni concessionario deve posizionare su apposito sostegno, presso la battigia, n° 1 (uno) salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, diverso da quello previsto dal precedente comma a dotazione della imbarcazione a remi, in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato da chiunque a persone in difficoltà in mare. Qualora il fronte mare della concessione sia di lunghezza superiore ai 200 (duecento) metri, devono essere posizionati n° 2 (due) salvagenti posti a distanza di 100 (cento) metri l'uno dall'altro.

4.5 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

- n° 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno da 1 (uno) litro senza riduttore di pressione;
- almeno 3 (tre) cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
- un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile (da conservare presso la Direzione ovvero presso il locale infermeria ove costituito), che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime: un flacone di acqua ossigenata, guanti in lattice (1 scatola misura media e 1 scatola misura piccola), occhiali di protezione – 1 paio, garze di varie misure, bende elastiche di varie misure, cerotti di varia misura, palmari in legno o succedanei – 2 misure, cerotti per sutura, n° 1 pinzetta, n° 1 paio di forbici, n° 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 1 flacone di acqua ossigenata, n° 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni.

#### **Art. 5 Commercio itinerante**

5.1 L'esercizio del commercio itinerante sull'arenile, seguirà quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 114/98, dalla Legge Regione Veneto n° 10 del 06.04.2001, dall'art. 48 bis L.R. Veneto n° 33/2002 e dal Piano del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 32 del 11.04.2006 e da ultimo modificato con deliberazione di consiglio comunale n° 5 del 29.01.2015.

5.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante nell'arenile demaniale marittimo senza il prescritto nulla-osta comunale è punito con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n° 114/98.

#### **Art. 6 Corridoi di lancio/atterraggio**

7.1 I titolari di concessioni demaniali riguardanti aree ricadenti nell'ambito dell'arenile di Rosolina sono autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio che devono avere le caratteristiche indicate dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia n° 26/2015, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni, previa apposita comunicazione all'Autorità Marittima ed al Comune di Rosolina e ferme restando le altre eventuali autorizzazioni/concessioni da rilasciarsi da parte degli enti competenti.

Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione.

#### **Art. 7 Disposizioni finali**

7.1 Le disposizioni contenute nella presente ordinanza costituiscono condizioni minime per garantire la sicurezza delle persone, cose, animali presenti nell'arenile del Comune di Rosolina. Si ribadisce che rimane a carico dei titolari delle concessioni demaniali marittime riguardanti l'arenile l'individuazione,



l'adozione e la predisposizione di tutti i sistemi, procedure e controlli atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e ciò anche in adempimento alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo ben visibile dagli utenti, per l'intero periodo di apertura dell'attività. E' fatto obbligo a chiunque osservarla, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, come modificato dalla legge n° 172/03, ed ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tale caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti secondo quanto previsto dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 114/98 e dalla legge Regione Veneto n° 10/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, dall'art. 650 del Codice Penale.

### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune di Rosolina e venga trasmessa:


- ai titolari di concessioni demaniali marittime riguardanti tratti dell'arenile di Rosolina destinati alla balneazione;
- al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale (sino al 31 maggio 2018);
- all'Ufficio Segreteria Comunale;
- al Settore I° del Comune di Rosolina – Servizio Demanio marittimo turistico ricreativo;
- al Settore II° del Comune di Rosolina – Servizio Turismo;
- al Settore III° del Comune di Rosolina – Servizio Attività Produttive;
- al Settore V° del Comune di Rosolina – Servizio Assetto del Territorio;
- al Settore VI° del Comune di Rosolina – Servizio Manutenzioni e Patrimonio - Ecologia ed Ambiente;
- al Settore VII° del Comune di Rosolina – Comando di Polizia Locale;
- al Servizio Igiene dell'Azienda USSL n° 5 Polesana;
- all'A.R.P.A.V. di Rovigo;
- al Comando Carabinieri di Rosolina;
- alla Capitaneria di Porto di Chioggia;
- al Comando Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Porto Levante;
- all'Ufficio Locale Marittimo – Località Albarella – Comune di Rosolina (Ro);
- alla Regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale Ovest;
- al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Rovigo;
- al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Adria (Ro);
- all'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) di Rosolina.

### **INFORMA**

che nei confronti del presente provvedimento è ammessa opposizione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.


*Dalla Residenza Municipale, 01.06.2017*

 **IL VICESINDACO**  
**Daniele Grossato**  

# PLANIMETRIA 1 - Rosolina Mare - 1:5000

# PLANIMETRIA 2 - Rosolina Mare - 1:5000



Spiaggia Libera n° 1

Bagno Club Rosapineta

Bagno Bellarosa

Bagno Serenella

Bagno Arcobaleno

Bagno Capital Ferro

Bagno Primavera

Spiaggia Libera n° 2

Bagno Perla

Spiaggia Libera n° 3


Bagno Happy Day's

Villaggio Rosapineta Sud

Bagno Tamerici

area 5.200 mq	fronte mare 30 ml	AREA CENTRALE
PORZIONE DI STAB. BALNEARE CON ESCLUSIVO ACCESSO CON ANIMALI D'AFFEZIONE		
Tamerici Dog		

PIAZZALE  
EUROPA



Spiaggia Libera n° 3

Bagno Happy Day's

Villaggio Rosapineta Sud

area	fronte mare	AREA CENTRALE
5.200 mq	30 ml	
PORZIONE DI STAB. BALNEARE CON ESCLUSIVO ACCESSO CON ANIMALI D'AFFEZIONE		
Tamerici Dog		

Bagno Tamerici

Spiaggia Libera n° 4

Bagno Azzurro

Villaggio Club Rosolina Mare

Spiaggia Libera n° 5

Bagno Isabeach

Bagno Belvedere

Bagno Al Granso

Colonia

Bagno Dal Moro


Spiaggia Libera n° 6

area	fronte mare	AREA CALERI
5.151 mq	50 ml	
PORZIONE DI STAB. BALNEARE CON ESCLUSIVO ACCESSO CON ANIMALI D'AFFEZIONE		

Bagno Marina di Caleri

Spiaggia Libera n° 7

# PLANIMETRIA 3 - Rosolina Mare - 1:5000



Spiaggia Libera n° 7


Camping Vittoria

ARENILE CON LIBERO ACCESSO PER ANIMALI D'AFFEZIONE		AREA SUD
area 48.931 mq	fronte mare 600 ml	

accesso all'arenile

accesso all'arenile

**PLANIMETRIA 4 - Rosolina Mare - 1:5000**



AREA IN CONSEGNA AL SERVIZIO FORESTALE DELLA REGIONE VENETO

# PLANIMETRIA 5 - Rosolina Mare - 1:5000

PLANIMETRIA 6 - Albarella - 1:5000

